

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

(Provincia di ROMA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI

**BARBIERE, PARRUCCHIERE
PER UOMO E DONNA,
ESTETISTA E MESTIERI AFFINI**

Legge n.161 del 14 febbraio 1963
Legge n.1142 del 23 dicembre 1970
Legge n.443 del 8 agosto 1985
Legge n.1 del 4 gennaio 1990
Legge reg. n.33 del 13 dicembre 2001
LR n.26 del 20-11-2001
Linee guida per i tatuaggi ed i piercing

2004

**STUDIO
BELLOT**

Via del Fontanile Arenato 66 - 00163 Roma
Telefoni: 06/66.25.925 - 335/802.18.20

I N D I C E

CAP.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART.2 - OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.3 - CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.4 - RIFIUTO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.5 - NATURA E LIMITI DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.6 - TERMINI PER L'ATTIVAZIONE

CAP.2 - NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- ART.7 - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA
- ART.8 - DOMANDA
- ART.9 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI D'IMPRESA ARTIGIANA
- ART.10- ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
- ART.11- ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI
- ART.12- ESERCIZI MISTI
- ART.13- DIVIETO DELL'ESERCIZIO IN FORMA AMBULANTE
- ART.14- DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME
- ART.15- SUPERFICI MINIME DEI LOCALI D'ESERCIZIO
- ART.16- AUTORIZZAZIONI NON PIU' CORRELATE AI RESIDENTI
- ART.17- ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA
- ART.18- TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO
- ART.19- SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO
- ART.20- SUCCESSIONE EREDITARIA
- ART.21- REQUISITI SANITARI RELATIVI AI PROCEDIMENTI
- ART.22- ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE E TARIFFE

CAP.3 - DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

- ART.23- APPLICAZIONE DI ALTRE NORME
- ART.24- PENALITA' : revoca, sospensione e decadenza
- ART.25- NOTE SULL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

ALLEGATI LEGISLATIVI

ROMA- 28 GIUGNO 2004

CAP.1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento tutti coloro che, sia come imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitali, esercitano le attività di:

a) **acconciatore/parrucchiere** (barbiere e/o acconciatore per uomo e/o parrucchiere per donna);

b) **estetista**

c) **mestieri affini**

I barbieri ed i parrucchieri per uomo e donna, per l'effettuazione di semplici prestazioni di tolettatura di mani e/o piedi, per la clientela, esclusivamente per motivi estetici (taglio o rifinitura di unghie, coloritura, massaggio e simili), possono avvalersi dei collaboratori familiari e/o di personale dipendente. Per queste semplici operazioni non è necessaria la qualificazione professionale di estetista, ma solo la frequenza ad un corso di specializzazione.

La legge regionale n.26 del 20-11-2001, ha riconosciuto la figura professionale unica di acconciatore, ricomprendendo in essa le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna. Per acconciatore si intende colui che esercita una attività, indifferentemente sull'uomo o sulla donna, comprendente tutti i trattamenti ed i servizi volti a migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, il taglio ed ogni altro servizio inerente, nonché le prestazioni di pedicure e manicure di carattere esclusivamente estetico con esclusione delle prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.

Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della LR n.26 del 20-11-2001, i titolari di imprese artigiane che svolgono da almeno un triennio l'attività di barbiere possono ottenere il riconoscimento della

qualifica professionale di acconciatore, a seguito di apposita istanza da presentare all'assessorato competente in materia di formazione professionale e previo superamento di un esame teorico-pratico da effettuarsi presso uno dei centri di formazione professionale convenzionati (C.F.P) ovvero presso strutture professionali regolarmente autorizzate e riconosciute dalla regione Lazio.

L'attività dell'estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti sulla superficie del corpo umano il cui scopo, esclusivo o prevalente, è quello di:

- a) migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico;
- b) modificarlo, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di difetti estetici presenti. Si tratta di prestazioni (esempio massaggi) o di trattamenti (esempio applicazione di creme o unguenti) da effettuare sulla superficie del corpo.

L'attività di estetista può essere fatta sia con tecniche manuali (massaggi e simili) sia con l'impiego di appositi apparecchi elettromeccanici, come da art.27 della legge n.1 del 4-1-1990.

L'attività può essere svolta sia in pubblico locale o in locale annesso alla propria abitazione ed in tal caso deve essere effettuato un cambio di destinazione d'uso (da abitazione ad artigianale) ed il locale deve disporre di accesso indipendente dall'esterno e di servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio. Occasionalmente presso enti, istituti, uffici e associazioni, o presso il domicilio del cliente.

Coloro che esercitano occasionalmente la propria attività presso enti, istituti, uffici e associazioni, o presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

I mestieri affini sono elencati all'art. 1 della legge n.1142/1970: sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere, le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure

Per gli esercenti le attività di **tatuaggio e piercing** (considerabili tra i mestieri affini) valgono le **linee guida** di programmazione didattica (deliberazione della giunta regionale n.4796 del 22 settembre 1998), che riguardano gli **accertamenti igienico-sanitari** necessari per l'effettuazione delle procedure, le **caratteristiche dei locali** dell'esercizio, **l'utilizzo e la decontaminazione dello strumentario** e lo **smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato**.

Si possono considerare tra i mestieri affini all'attività di acconciatore e/o di estetista quelli riguardanti le pratiche del:

a) **tatuaggio** (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili);

b) **piercing** (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo).

Per tutelare la salute di chi si sottopone ad una procedura di tatuaggio o piercing é indispensabile effettuare un'attenta valutazione dell'integrità della cute del soggetto, evitando di intervenire su persone con lesioni o alterazioni della pelle o nel caso, di ustioni.

Per lo svolgimento di tali attività é necessaria la qualifica professionale.

ART.2 OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda esercitare nel territorio del Comune, le attività indicate nel precedente art.1, o anche soltanto alcune di esse, deve essere munito di apposita autorizzazione, ai sensi dell'art.2 della legge 14 febbraio 1963, n.161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n.1142 e, per quanto riguarda le attività di estetista, ai sensi della legge regionale n.33 del 13 dicembre 2001

ART.3 CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato agli accertamenti previsti dall'art.2 della legge 14 febbraio 1963, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n.1142, e, per quanto riguarda le attività di estetista, ai

sensi della legge regionale n.33 del 13 dicembre 2001, secondo le norme procedurali contenute negli articoli che seguono e sotto la osservanza delle prescrizioni igieniche e sanitari stabilite nel presente Regolamento.

L'autorizzazione e' rilasciata con provvedimento del Responsabile del Settore, ai sensi degli articoli del presente Regolamento e delle vigenti leggi del settore.

ART.4 RIFIUTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del comune, che rifiuti l'autorizzazione, e' ammesso il ricorso al competente organo di giustizia amministrativa, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione della decisione stessa.

ART.5 NATURA E LIMITI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. I locali nei quali le attività autorizzate potranno essere esercitate, dovranno essere specificati nell'autorizzazione medesima. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 giugno 1956,

n.860 e dall'art.3 della legge-quadro 8 agosto 1985, n.443, o della persona che assume la direzione dell'azienda, quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalle succitate leggi del settore.

Ogni cambiamento nella persona del titolare da' luogo a nuova autorizzazione, da attribuirsi d'ufficio dopo avere accertato il possesso dei requisiti di legge.

In caso di trasferimento della sede dell'esercizio o di variazione del numero dei locali o nella loro destinazione, dovra' essere richiesta nuova autorizzazione, che sara' rilasciata in base al nulla osta del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unita' sanitaria in cui il Comune ricade, previo accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari dei locali e delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, inclusi i procedimenti tecnici impiegati in tale attività, secondo le modalita' illustrate negli articoli che seguono, **nel rispetto delle distanze minime e delle superfici minime stabilite nel presente Regolamento.**

ART.6 TERMINI PER L'ATTIVAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Trascorso il termine di sei mesi dalla data in cui l'interessato ha avuto notizia del parere tecnico positivo all'attivazione, senza che le attività abbiano avuto inizio, l'autorizzazione stessa sara' revocata, salvo eventuali proroghe documentabili e che non eccedano il periodo di ulteriori sei mesi.

ART.7 COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

La Commissione Consultiva presieduta dal responsabile del Settore o da un suo delegato; e prevista inizialmente dalle leggi del settore, non é stata considerata tra le commissioni indispensabili per il comune di ALBANO LAZIALE, ai sensi dell'art.96 del decreto legislativo n.267 del 2000 sullo snellimento delle procedure amministrative; le funzioni di detta commissione sono attribuite al responsabile del settore.

Il comune, qualora lo ritenesse opportuno, può avvalersi dei pareri consultivi di una apposita commissione presieduta dal Responsabile del settore, composta da un numero di membri che verrà indicato nell'apposito regolamento delle commissioni consiliari e/o comunali.

CAP 2 NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 8 DOMANDA

Per ottenere l'autorizzazione prescritta, l'interessato deve presentare al Comune una domanda su carta legale, nella quale dovranno essere contenute le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome e data di nascita, domicilio, codice fiscale; per le imprese artigiane costituite in forma associativa o di cooperativa, deve essere indicata la denominazione o ragione sociale e la sede, il legale rappresentante ed il domicilio di quest'ultimo, nonché il codice fiscale.
- b) le attività che si intendono esercitare;
- c) il luogo nel quale le attività suddette dovranno essere esercitate ed il numero e la destinazione dei locali che compongono l'esercizio;
- d) la planimetria in scala 1:100 dei locali stessi;
- e) la descrizione della posizione dei locali: se sono posti al piano terreno o al piano interrato o si sviluppano in altri piani oppure in più di un piano, in diretto collegamento tra i vari piani;
- f) certificato della Camera di Commercio competente che attesti il possesso della qualificazione professionale;
- g) attestazioni di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità; attestazioni di idoneità dei locali alle norme edilizie, circa il rispetto delle norme tecniche vigenti, mediante apposita certificazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Urbanistico Comunale o certificazione catastale categorie C1 o C3. Per i locali edificati prima dell'anno 1942, il richiedente dovrà produrre una autocertificazione dalla quale risulti l'epoca di costruzione e una certificazione di un tecnico abilitato che attesti l'idoneità statica dell'immobile;

h) in materia di superamento delle barriere architettoniche, devono essere soddisfatti i requisiti di cui alle normative in materia;

i) per le attività poste nel centro storico o sottoposte a vincoli urbanistici o architettonici, si può derogare dall'obbligo di cui al punto precedente.

l) per le attività da autorizzare in abitazioni che abbiano acquisito la giusta destinazione d'uso dei locali, necessita produrre l'assenso condominiale per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio.

Per le attività svolte nei locali del richiedente, questi dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali stessi adibiti all'esercizio della professione.

ART. 9

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IMPRESA ARTIGIANA

(art.2 lettera a della legge n.1142 del 1970)

A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa artigiana di acconciatore per uomo, parrucchiere per donna ed estetista dovrà produrre la documentazione di essere iscritta in un albo professionale delle imprese artigiane. Nel caso di ditta non artigiana, deve essere indicata la persona che assumerà la direzione dell'azienda e tale persona dovrà essere in possesso della relativa qualifica professionale.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge-quadro n.443 del 1985, gli organi comunali preposti al rilascio della autorizzazione, devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

ART.10
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
del richiedente o del titolare o del direttore dell'azienda.

Alla stessa Commissione Provinciale per l'artigianato potrà, eventualmente, essere richiesta la certificazione relativa al possesso della qualificazione professionale da parte del richiedente l'autorizzazione o del titolare o del direttore dell'azienda.

NOTA: la qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione o dall'eventuale titolare o direttore dell'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, acconciatore per uomo, parrucchiere per donna; oppure abbia prestato, per almeno due anni, la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere, parrucchiere per uomo o donna o estetista, in qualità di dipendente o di collaboratore. L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla Commissione Provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato.

ART.11
ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI

Il Comune, valutata l'istanza e la documentazione allegata, inoltrerà al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale la domanda prodotta per l'accertamento relativo ai requisiti igienici dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e della idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio.

ART. 12
ESERCIZI MISTI

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore-parrucchiere, estetista e mestieri affini nella sede stessa, compatibilmente con l'osservanza delle superfici minime (pari a 40 metri quadrati per due attività congiunte) dei locali di attività.

I locali adibiti alle attività di estetica devono essere comunque separati da quelli destinati alle attività di acconciatore-parrucchiere, e devono disporre di appositi reparti distinti, adiacenti ed intercomunicanti, con punti acqua e con **cabina-box di superficie minima di mq 6**.

ART. 13
DIVIETO DELL'ESERCIZIO IN FORMA AMBULANTE
(art.1 della legge n.1142 del 1970).

Le attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere svolte, in alcun modo, in forma ambulante, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o handicappate o per particolari e straordinarie occasioni, e comunque, solo ed esclusivamente da titolari, collaboratori o soci, dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

Coloro che esercitano straordinariamente la propria attività in forma ambulante, devono avere con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART.14
DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME
dei nuovi esercizi da quelli preesistenti.

La distanza minima di un nuovo esercizio da quelli già in attività è subordinata alla densità abitativa del quartiere del Comune in cui tale attivazione dovrà avere luogo ed alla tipologia dell'esercizio stesso; le attività in essere consentono attualmente di superare questo rapporto abitanti per esercizio per cercare di rendere più competitiva la professionalità degli operatori del settore stesso.

Per il presente regolamento e per incentivare tale settore di attività, non viene adottata alcuna misura di distanza minima pedonale, per tutto il territorio comunale e per ciascuna tipologia di attività'.

ART.15 SUPERFICIE MINIMA DEI LOCALI DELL'ESERCIZIO

Le attività di cui al presente Regolamento potranno essere svolte in locali che abbiano almeno una superficie minima conforme alle necessità evidenziate dalle disposizioni in merito della unità sanitaria locale: la superficie dei locali per la clientela (servizi esclusi) per una singola attività non deve essere inferiore a **25 metri quadrati**, che aumenta di ulteriori 15 metri quadrati per ogni attività aggiuntiva, come riportato all'art.1, nella classificazione in tre categorie.

Per le attività di estetista che comportano l'uso di cabine-box per trattamenti singoli, la superficie di tali strutture non deve essere inferiore a 6 metri quadrati, da ricomprendere nell'ambito della superficie complessiva del locale.

I locali adibiti alle attività di parrucchiere, oltre a dover essere adeguatamente areati, illuminati e accessibili a persone diversamente abili e con ridotta capacità motoria, devono avere un pavimento a superficie unita e lavabile, tale da permettere la pulizia e la disinfezione completa, pareti di materiale impermeabile e facilmente lavabile, sino ad una altezza di mt 2 dal pavimento, lavabi fissi (lavatesta) con acqua corrente potabile calda e fredda, arredamento di facile pulizia ed almeno un servizio igienico ed un vano spogliatoio.

Per le attività congiunte, il locale deve essere munito di almeno n.2 bagni.

Il materiale di pulizia ed i solventi volatili ed infiammabili devono essere conservati in apposito ed esclusivo mobiletto.

Nel caso di attività estetica i locali dovranno avere un idoneo arredamento atto alla conservazione di strumentazioni ed attrezzature e separatori degli spazi ove vengono effettuati i trattamenti di estetista anche con strutture e/o pareti di altezza inferiore all'altezza del locale.

Negli esercizi in cui viene svolta l'attività di estetista é vietato l'uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell'allegato alla legge 1/1990; in particolare é vietato l'uso degli apparecchi elettromedicali per trattamenti con finalità di carattere terapeutico.

Per le attività già esistenti, in caso di subingresso, si deroga dall'obbligo delle superfici minime.

ART.16

AUTORIZZAZIONE NON PIU' CORRELATA AL NUMERO DEI RESIDENTI

L'autorizzazione non e' piu' subordinata al numero dei residenti, ma solo allo strumento discrezionale, come stabilito all'articolo 15 del presente Regolamento, della distanza minima tra esercizi consimili (che per questo regolamento non viene stabilita), e nel rispetto di una superficie minima dei locali, adeguata all'importanza delle attività svolte.

ART.17

ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

In considerazione della Deliberazione della Giunta Regionale, con la quale ALBANO LAZIALE ha ottenuto il riconoscimento di città d'arte e città ad economia turistica, gli esercenti le attività di cui al presente regolamento possono stabilire liberamente gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, inoltrandone comunicazione in merito al Responsabile del Settore.

In parallelo con il dl n.114 del 1998, che attribuisce agli imprenditori commerciali la libertà di determinare gli orari delle singole attività, in rapporto ad una modernizzazione del servizio da rendere al consumatore, e viste le necessità espresse dagli stessi operatori del settore specifico per stabilire un adeguato orario di apertura e di chiusura degli esercizi per le attività di acconciatore, parrucchiere, estetista e mestieri affini, nell'arco dell'anno e per ottenere l'autorizzazione sia per le

aperture domenicali che per l'orario continuato, per usufruire al meglio dei flussi turistici stagionali, si stabiliscono i seguenti limiti minimi e massimi giornalieri per le attività di cui trattasi:

ore	07,00	apertura antimeridiana per tutti gli esercizi
ore	22,00	chiusura serale degli stessi

Ogni singolo operatore, nei limiti suindicati, può scegliersi l'orario di apertura e di chiusura e di eventuale sospensione giornaliera dell'attività per i pasti e può scegliersi facoltativamente una giornata (o mezza giornata) di chiusura settimanale; l'orario prescelto deve essere comunicato al Comune, nonché affisso all'ingresso dell'esercizio.

La chiusura serale può essere ritardata (non oltre le ore 23) nei mesi estivi (da giugno a settembre, compresi per intero) e durante le festività patronali, pasquali e natalizie.

L'orario è continuativo nella fascia suindicata, e non è obbligatorio.

L'apertura domenicale è facoltativa per tutti quegli esercenti che ne facciano richiesta al Comune.

Eventuali ulteriori deroghe potranno aversi con appositi provvedimenti emessi in relazione a particolari esigenze contingenti.

ART. 18 TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO

Le ditte che intendono trasferire il proprio esercizio da una località del territorio comunale ad un'altra, dovranno presentare apposita domanda, prima di effettuare qualsiasi trasferimento.

In questo caso, l'autorizzazione rilasciata dal responsabile del settore, è subordinata all'accertamento dei requisiti elencati nell'art.8

L'autorizzazione può essere negata per carenza dei requisiti
suddetti

ART.19 SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO

Nel caso di compravendita della titolarità di un'azienda regolarmente autorizzata, l'acquirente deve presentare la domanda al Comune per ottenere l'autorizzazione a suo favore, entro sei mesi dalla data di stipulazione del relativo contratto di compravendita.

Solo dopo aver presentato la domanda di voltura, con la documentazione richiesta nell'art.8 del presente Regolamento, l'acquirente ha facoltà di continuare l'attività del dante causa.

Oltre a tutte le indicazioni richieste nel citato art.8, il richiedente deve allegare alla domanda anche il contratto di compravendita dell'azienda opportunamente registrato.

ART.20 SUCCESSIONE EREDITARIA

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività, secondo le norme stabilite dalla legge n.443 del 1985.

L'erede-subentrante dovrà presentare l'apposita domanda al Comune per il rilascio dell'autorizzazione **entro dodici mesi** dalla data del decesso del dante causa.

La domanda dovrà essere formulata secondo le prescrizioni dell'art.8 del presente Regolamento, con l'aggiunta del certificato di morte del dante causa (o autocertificazione proposta dagli eredi), con il certificato di eseguita denuncia o di avvenuto pagamento della tassa di successione riferita all'attività artigiana.

Presentata tutta la documentazione descritta, entro il suddetto termine di dodici mesi, il subentrante-erede potrà continuare l'attività del dante causa.

ART.21
REQUISITI SANITARI PER I
PROCEDIMENTI TECNICI USATI

Nelle attività soggette ad autorizzazione, secondo le norme del presente Regolamento, dovrà, in ogni caso, essere evitato l'impiego di procedimenti, di prodotti e di attrezzi non conformi alle comuni norme di igiene e che possano comunque recare pregiudizio alla salute dei clienti e degli stessi lavoratori.

ART.22
ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLE TARIFFE

L'autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, deve essere esposta nei locali dello stesso esercizio, a visione del pubblico, unitamente alle tabelle contenenti gli orari di apertura e di chiusura per l'anno in corso e le tariffe dei corrispettivi per ogni singolo servizio.

CAP.3 DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

ART.23 APPLICAZIONE DI ALTRE NORME

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le leggi ed i regolamenti generali in vigore e, in particolare, le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n.161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n.1142 e del T.U. delle leggi sanitarie, e per quanto concerne le attività di estetista i riferimenti sono con la legge 24 novembre 1981, n.689 e con la legge 4 gennaio 1990, n.1 e con la legge regionale n.33 del 13 dicembre 2001.

ART.24 PENALITA' : decadenza, sospensione e revoca

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni

previste dalle vigenti leggi del settore, che sono riportate integralmente nella appendice del presente Regolamento, compresa la recente legge regionale n.33 del 13-12-2001 per le attività di estetista.

Per l'armonizzazione della esplicazione dei servizi all'utenza complessiva, il riferimento è d'obbligo con la legge n.1142 del 1970.

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di acconciatore per uomo, di parrucchiere per donna, di estetista e/o mestieri affini, potranno, pertanto, essere anche soggette a **sospensione, decadenza e revoca**, qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni del presente Regolamento e, conformemente, alle disposizioni di legge..

La **revoca** dell'autorizzazione é disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio; la medesima sar  soggetta a **decadenza** qualora il titolare non dia inizio all'attivit  entro sei mesi dalla conseguita autorizzazione o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i suddetti termini o abbia sospeso l'attivit  per un periodo di un anno, senza il preventivo benestare dell'autorit  comunale.

In caso di successione i termini vengono raddoppiati rispetto alla decadenza e quadruplicati rispetto alla sospensione.

La **sospensione** per non oltre un anno dell'attivit  per gravi motivi di salute, debitamente certificati, non comporta la decadenza dell'autorizzazione. In questo caso l'esercente interessato dovr  produrre apposita e documentata richiesta di deroga.

Chiunque eserciti l'**attivit  senza la prevista autorizzazione**,   soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un milione di vecchie lire a cinque milioni (da 516,46 euro a 2582,28); in caso di recidiva l'importo   raddoppiato. Nel caso di recidiva reiterata, il comune ordina la chiusura dell'esercizio ovvero la cessazione dell'attivit .

I comuni esercitano le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni suesposte; per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24-11-1981, n.689 (modifiche al sistema penale) e, in quanto applicabili, quelle di cui alla legge 5 luglio 1994, n.30.

ART.25

NOTE SULL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

La legge 4 gennaio 1990, n.1 e la legge regionale n.33 del 13 dicembre 2001 disciplinano le attivita' di estetista. In tale denominazione sono comprese tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello

di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne lo aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L'attività di estetista può essere fatta sia con tecniche manuali (massaggi e simili) sia con l'impiego dei seguenti apparecchi elettromeccanici:

- vaporizzatore, con vapore normale e ionizzato, non surriscaldato;
- stimolatore blu, con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- disincrostante per pulizia, con intensità non superiore a 4 ma;
- apparecchi per l'ispirazione dei comedoni, con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- doccia filiforme ed aromatizzatore, con pressione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggi meccanici, solo a livello cutaneo e non in profondità;
- apparecchi per massaggi elettrici, solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piattiformi o spazzole;
- lampade abbronzanti UVA;
- lampade di quarzo, con applicazioni combinate, indipendenti, di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- apparecchi per massaggio ad aria, con pressione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggio idrico, con pressione non superiore ad una atmosfera;

- scaldacera per cerette;
- rulli elettrici e manuali;
- vibratori elettrici oscillanti;
- attrezzi per ginnastica estetica;
- attrezzature per manicure e pedicure;
- apparecchi per il trattamento di calore, totale o parziale;
- apparecchi per massaggio aspirante, con coppe di varie misure ed applicazioni in movimento, fisse o ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- stimolatore a luce blu, con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- apparecchi per ionoforesi estetica, con intensità massima, sulla placca, di 1 ma ogni 10 cmq;
- depilatori elettrici ed elettronici;
- apparecchi per massaggi subacquei;
- apparecchi per presso-massaggio;
- elettrostimolatore ad impulsi;
- apparecchi per massaggi ad aria, con pressione superiore ad una atmosfera;
- laser estetico;
- saune.

Il trattamento estetico può comportare l'applicazione di prodotti cosmetici, così come definiti dalle direttive della comunità europea: "si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sull'epidermide, sul sistema pilifero e capelli, sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto estetico o correggere gli odori corporei. I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche".

L'applicazione dei prodotti cosmetici é disciplinata dal decreto legislativo n.114 del 1998.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2-3-4 della legge 8 agosto 1985, n.443, e' tenuto ad iscriversi allo albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti della medesima legge n.443 del 1985.

Lo svolgimento dell'attività di estetista, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, e' subordinato al possesso della qualificazione professionale, di cui all'art.3 della legge n.1 del 1990 e dell'art.11 della legge regionale n.33 del 13 dicembre 2001.

Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n.443.

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art.3 della legge n.1 del 1990 e dell'art.11 della legge regionale n.33 del 2001.

Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n.443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui trattasi.

L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal presente Regolamento .

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente alla attività di barbiere o di parrucchiere , in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'art.3 della legge 8 agosto 1985, n.443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure esterno.

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla autorizzazione amministrativa di cui al decreto legislativo n.114 del 1998.

Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11-6-1971, n.426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente Regolamento comunale e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3 della legge n.1 del 1990 e dall'art.11 della legge regionale n.33 del 2001.

Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo della iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI**

**BARBIERE,
PARRUCCHIERE PER
UOMO E DONNA,
ESTETISTA E MESTIERI
AFFINI**

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

1- Legge n.443 del 8 agosto 1985	pag.01
2- Legge n.161 del 14 febbraio 1963	pag.08
3- Legge n.1142 del 23 dicembre 1970	pag.11
4- Legge n.1 del 4 gennaio 1990	pag.15
5- Legge reg. n.33 del 13 dicembre 2001	pag.18
6- LR n.26 del 20-11-2001	pag.22

Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

Art. 2.

Imprenditore artigiano

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Art. 3.

Definizione di impresa artigiana

E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

PARTE II

DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE

LEGGI E DECRETI

del 28 agosto 1985, n. 443.

Legge quadro per l'artigianato.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985)

Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Potestà delle regioni

Conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province auto-

Art. 4.
Limiti dimensionali

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Art. 5.
Albo delle imprese artigiane

E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese

aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.
Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché

cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.

Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettuare ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale, delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 8.

Istruzione artigiana

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.

Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo 4.

Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.

Art. 9.

Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

Art. 10.

Commissioni provinciali per l'artigianato

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.

Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 11.

Commissioni regionali per l'artigianato

La commissione regionale, che ha sede presso la Regione ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

La commissione di cui al precedente comma è composta:

- a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- b) da tre rappresentanti della regione;
- c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

Art. 12.

Consiglio nazionale dell'artigianato

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

- 1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
- 2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;
- 3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;
- 4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
- 5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- 6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regionali, di proprie disposizioni legislative.

Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regola i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato è prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 4, secondo comma, punto 1):

La legge 19 gennaio 1955, n. 25, concerne: « *Disciplina dell'aprendistato* ».

Nota all'art. 4, secondo comma, punto 2):

La legge 18 dicembre 1973, n. 877, concerne: « *Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio* ».

Nota all'art. 5, primo e secondo comma:

Il testo degli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante: « *Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa* » è il seguente:

« Art. 47. — Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli uffici provinciali dell'economia corporativa [con decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, gli uffici provinciali dell'economia corporativa furono soppressi e furono ricostituiti le camere e gli uffici provinciali dell'industria e del commercio] delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza averne ottenuti da essi il certificato relativo.

I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo ufficio dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51.

Art. 48. — Per le società legalmente costituite, l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.

La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituite o a singoli individui.

Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine, debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle società e delle ditte singole.

La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle società debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

Art. 49. — I proprietari ed i procuratori delle ditte, gli amministratori e i procuratori delle società sono, inoltre, obbligati a depositare le loro firme agli effetti dell'autenticazione. Tale deposito può esser fatto insieme con la denuncia di cui ai precedenti articoli 47 e 48 o con atto separato.

Art. 50. — In base alle denunce di cui agli articoli 47 e 48, gli uffici anzidetti sotto la vigilanza degli organi consiliari debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.

Sul registro stesso gli uffici debbono prendere nota del deposito delle firme di cui all'art. 49.

Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'ufficio e per tale esame nessun diritto è dovuto.

Art. 51. — In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 47 e 48, si applica la pena pecuniaria da L. 4.000 a L. 160.000; in caso di denuncia non veritiera la pena è della pena pecuniaria da L. 10.000 a L. 400.000.

Qualora si tratti di omissione o ritardo nella denuncia, il direttore dell'ufficio, prima di deferire il contravventore all'autorità giudiziaria gli comunica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che egli può fare oblazione pagando, nel termine che gli sarà all'uopo prefisso, la somma di L. 400, in caso di ritardo nella presentazione della denuncia e di L. 2.000, in caso di omissione della denuncia stessa. In questo secondo caso, però l'oblazione non ha effetto se non sarà presentata la denuncia.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni anzidette è dovuto all'erario dello Stato». [Il testo dell'articolo è stato redatto tenendo conto, per quanto riguarda la misura della sanzione, degli aumenti disposti prima dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dagli articoli 113 e 114, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, per quanto riguarda la natura della sanzione, di quanto disposto dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (il quale ha depenalizzato i reati punibili con la sola ammenda, sostituendo quest'ultima con una pena pecuniaria) e dagli articoli 32 (il quale ha confermato la sostituzione) e 42 (che ha abrogato la legge n. 706/1975) della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Nota all'art. 5, sesto comma:

La legge 11 giugno 1971, n. 426, reca: « *Disciplina del commercio* ».

Nota all'art. 5, ultimo comma:

La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: « *Modifiche al sistema penale* ».

Nota all'art. 6, terzo comma:

Si trascrive il dispositivo della deliberazione CIPI 11 giugno 1979: « *Determinazione dei limiti e dei criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2 della legge n. 675/77* », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979: « Ai fini dell'applicazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, si considerano "piccole e medie imprese" le imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, della rivalutazione per congruaggio monetario) non superiore a lire 6 miliardi e con meno di 300 dipendenti, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da confluire le stesse come società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.

L'accertamento del numero dei dipendenti e del valore del capitale investito sarà effettuato al momento della presentazione della richiesta delle agevolazioni finanziarie, ovvero al momento in cui ha avuto inizio il processo di ristrutturazione o di riconversione, se precedente alla domanda.

Il limite dimensionale relativo al capitale investito, è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10% del valore del capitale precedentemente stabilito ».

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1985) il limite dimensionale relativo al capitale investito è stato elevato a lire 14,21 miliardi.

Nota all'art. 6, ultimo comma:

La legge 4 luglio 1959, n. 463, reca: « *Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e loro familiari* ».

Nota all'art. 7, primo comma:

Il testo dell'art. 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è il seguente:

« Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione:

a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ».

Nota all'art. 13, primo comma:

— La legge 25 luglio 1956, n. 860, reca: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, reca: « Norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Nota all'art. 13, secondo comma:

L'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, è indicato nella nota precedente.

Il testo degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, riportati in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 1202/1956, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, è il seguente:

ELENCHI DEI MESTIERI ARTISTICI, TRADIZIONALI
E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

I

Abbigliamento esclusivamente su misura

Figurinisti e modellisti
Modisterie (esclusivamente su commissioni)
Pellicciai su misura
Sartorie su misura
Calzolerie su misura

II

Cuoio e tappezzeria

Bulinatori del cuoio
Decoratori del cuoio
Fabbricanti di guanti, su misura o cuciti a mano
Fabbricanti di oggetti in pergamena
Limatori del cuoio
Lucidatori a mano di pelli
Pellettieri artistici
Pirografi
Sbalzatori del cuoio
Sellai
Stampatori del cuoio con presse a mano
Tappezzieri in carta, in stoffa e in materie plastiche
Tappezzieri in cuoio

III

Decorazioni

Addobbatori
Apparatori
Decoratori con fiori

IV

Fotografia e riproduzione disegni

Acquafortisti (riproduttori)
Litografisti (riproduttori)
Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo)
Ritoccatore
Scenografi (pittori)
Xilografi (riproduttori)

V

Legno

Doratori
Laccatori
Lucidatori
Intagliatori
Intarsiatori
Traforisti
Scultori
Stipettai

VI

Metalli comuni

Arrotini
Chiavaioi
Damaschinatori
Fabbricanti, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali ancora non costruiti
Fonditori di oggetti d'arte
Lavorazione del ferro battuto
Magnani
Modellatori
Modellisti meccanici
Peltrai
Ramai e calderai (lavorazione a mano)
Sbalzatori
Sciabolai
Traforatori artistici

VII

Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini

Argentieri ed orafi (lavorazioni essenzialmente a mano) escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano
Cammeisti
Cesellatori
Filigranisti
Incisori di metalli e pietre dure
Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno e lava
Miniaturisti
Smaltatori d'arte

VIII

Restauro

Antiquari restauratori
Copisti di galleria
Modellisti e restauratori di modelli di navi antiche
Restauratori del dipinto
Restauratori del mobile
Restauratori del mosaico
Restauratori della statuaria
Restauratori di vetrate artistiche
Restauratori di tappeti

IX

Servizio di barbiere, parrucchiere ed affini

Acconciatori
Barbieri
Lavoranti in capelli
Parrucchieri per uomo
Parrucchieri per signora
Parrucchieri misti
Truccatori

X

Strumenti musicali

Fabbricanti di arpe
 Fabbricanti di strumento a fiato in legno
 Liutai ad arco, a plettro ed a pizzico
 Organai
 Fonderie di campane

XI

Tessitura, ricamo ed affini

Arazzieri
 Coltronicieri
 Disegnatori tessili
 Materassai
 Merlettaie a mano
 Ricamatrici a mano
 Tessitori a mano
 Tessitori a mano di tappeti
 Trapuntai a mano

XII

Vetro, ceramica, pietra ed affini

Applicatori di vetri
 Ceramisti d'arte
 Decoratori di vetri
 Fabbricanti di grès (artistici)
 Figurinai in argilla, gesso e cartapesta
 Formatori statuisti
 Fabbricanti di perle a lume con fiamma
 Fabbricanti di terrecotte artistiche
 Incisori di vetri
 Infilatrici di perle
 Maiolicai (artistici)
 Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi)
 Piombatori di vetri
 Scultori in marmo o altre pietre

XIII

Varie

Lavorazione a mano di canestri e cesti
 Rilegatura artistica di libri

Nota all'art. 13, terzo comma:

Il testo dell'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente), è il seguente:

« Presso ogni camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12.

La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

La deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della camera di commercio, industria e agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. L'iscrizione nell'albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla camera di commercio, industria e agricoltura a nome del titolare dell'impresa.

L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'art. 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione di ufficio delle imprese iscritte all'albo.

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 21):

Presentato dal sen. POLLIDORO ed altri il 19 luglio 1983.

Assegnato dalla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 27 ottobre 1983, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 18, 26 gennaio 1984; 1ª, 2ª, 8ª, 9ª febbraio 1984; 21 marzo 1984; 5, 12, 17 aprile 1984.

Discusso in aula il 18 aprile 1984; 23 maggio 1984 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dalla 10ª commissione il 24, 29, 30 maggio 1984.

Esaminato in aula e approvato il 31 maggio 1984 in un testo unificato con atti n. 48 (JERVOLINO RUSSO ed altri); n. 213 (SCEVAROLLI ed altri); n. 446 (CROLLALANZA ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 1791):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede referente, il 20 giugno 1984, con pareri delle commissioni I, IV, V e XIII.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 26 luglio 1984; 1º agosto 1984; 19 settembre 1984; 3, 18, 31 ottobre 1984; 27 novembre 1984.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 18 dicembre 1984.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 20 dicembre 1984; 23, 31 gennaio 1985; 6, 15, 21; 28 febbraio 1985; 7 marzo 1985.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede referente, il 12 marzo 1985.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 13 marzo 1985.

Relazione scritta annunciata il 25 marzo 1985 (atto numero 1791/A - relatore RIGHI).

Esaminato in aula il 5, 8 luglio 1985 e approvato, con modificazioni, l'11 luglio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 21-48-213-446-B):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 18 luglio 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 24 luglio 1985.

N. 161

LEGGE 14 febbraio 1963.

Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni disciplinano con apposito regolamento, da adottare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le attività di barbiere e di parrucchiere da signora ed affini, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.

Detto regolamento deve conformarsi alle norme di cui agli articoli successivi e deve essere approvato dagli organi di tutela sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 2.

Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento del-

le attività di barbiere o di parrucchiere per signora ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;

c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione.

L'accertamento di cui alla lettera a) spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se la impresa di barbiere o di parrucchiere risulti già iscritta come tale in un albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

L'accertamento di cui alla lettera b) spetta ai competenti organi comunali e deve essere compiuto in relazione alle disposizioni vigenti in materia in ciascun Comune.

La qualificazione professionale di cui alla lettera c) s'intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione, se questi sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane oppure se presti o abbia già prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita dal richiedente se egli abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Le condizioni di cui alla lettera c) sono certificate dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentito l'ufficiale sanitario comunale.

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere

motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa entro il termine di giorni trenta dalla notifica.

Art. 4.

Coloro che al momento della pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 già esercitino i servizi professionali di cui alla presente legge sono autorizzati a continuare l'attività purchè richiedano l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25 luglio 1958, n. 860.

Art. 5.

A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 gli esercenti le attività di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2 saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963

LEGGE 23 dicembre 1970.

Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1971)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi.

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo 2.

Il regolamento dovrà essere adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dovrà uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda.

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;

d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è inserito il seguente articolo 2-bis:

« Articolo 2-bis. — I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 sono redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.

I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui al precedente articolo 2-bis ».

Art. 5.

I regolamenti comunali già emanati alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere, entro un anno da tale data, adeguati alle disposizioni della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1. (Raccolta 1990).

Disciplina dell'attività di estetista.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 2.

1. L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443 del 1985.

Art. 3.

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente seguita da i corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 4.

1. Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

4. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

5. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.

Art. 6.

1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo

svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.

2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentito le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchi elettromeccanici;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

- a) un componente designato dalla regione;
- b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;
- e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
- f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;
- g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.

Art. 7.

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti

cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 8.

1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

Art. 9.

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 10.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

Art. 11.

1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività.

2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

Art. 12.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

Art. 13.

1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2001, n. 33.

Norme in materia di attività di estetica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 **(Oggetto)**

Con la presente legge la Regione, in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n.1, (Disciplina dell'attività di estetista) al fine di assicurare uno sviluppo del settore estetico compatibile con le effettive esigenze sociali, detta norme di principio concernenti la programmazione e la regolamentazione dell'attività di estetista da parte dei comuni nonché le iniziative formative riguardanti la qualificazione professionale di estetista.

Art. 2 **(Ambito di applicazione)**

1. Sono assoggettati alla disciplina relativa all'attività di estetista tutti i trattamenti e le prestazioni rientranti tra quelli previsti dall'articolo 1 della l.1/1990, anche se svolti in maniera accessoria nell'esercizio di attività diverse da quella di estetista.

Art.3 **(Esercizio dell'attività di estetista)**

1. L'esercizio dell'attività di estetista è disciplinato dalla l.1/1990 e dal regolamento adottato dai comuni ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

2. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 7 della presente legge nonché al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della l. 1/1990.

Art. 4
(Programmazione comunale)

1. Al fine di conseguire un'equilibrata distribuzione sul territorio regionale degli esercizi di estetista in relazione all'effettiva esigenza dell'utenza e nell'ottica dello sviluppo occupazionale, la dislocazione degli stessi è programmata dai comuni nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e in armonia con le eventuali indicazioni della programmazione socio-economica e territoriale vigente a livello regionale.

2. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1, i comuni tengono conto, in particolare:

- a) del numero degli esercizi già esistenti nel territorio di competenza in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante;
- b) del numero degli addetti occupati negli esercizi esistenti e di quelli ritenuti necessari;
- c) delle ulteriori indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5.

Art. 5
(Regolamenti comunali)

1. Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica ed uniforme su tutto il territorio regionale, i comuni adottano i regolamenti di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l. 1/1990 e nella presente legge.

2. I regolamenti comunali prevedono in particolare:

- a) le modalità di programmazione dello sviluppo dell'attività di estetista nonché le eventuali ulteriori indicazioni in ordine alla distribuzione degli esercizi a livello territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c);
- b) le caratteristiche, la destinazione d'uso e le superfici minime dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;
- c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista da parte del comune, con l'indicazione della documentazione relativa ai requisiti di qualificazione professionale ed agli altri requisiti previsti dalla vigente normativa;
- d) le cause di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
- e) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dell'attività di estetista in altra sede;
- f) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti e per gli utenti;
- g) i criteri per la determinazione degli orari e dei turni di apertura e chiusura degli esercizi;
- h) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
- i) i criteri di controllo sul possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista.

Art. 6
(Formazione professionale)

1. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'attività di estetista sono approvate dalla Regione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 della l. 1/1990 e al decreto ministeriale 21 marzo 1994, n. 352, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'ambito dei programmi predisposti ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23.

2. Nei programmi di cui al comma 1 sono individuate, in particolare, le iniziative volte alla:
 - a) qualificazione professionale di base, di durata biennale;
 - b) specializzazione, di durata annuale, per soggetti già in possesso della qualifica professionale;
 - c) formazione complementare per apprendisti, prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n.25, (Disciplina dell'apprendistato);
 - d) riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dall'articolo 8, commi 4 e 7 della l.1/1990.
3. Le prove di carattere teorico pratico hanno luogo secondo le modalità previste dalla l.r. 23/1992, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6, commi 4,5 e 6 della l.1/1990.

Art. 7

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività)

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è presentata al comune competente per territorio, unitamente alla documentazione relativa ai requisiti di professionalità previsti dalla l. 1/1990 ed alle attestazioni di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f).

2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base degli accertamenti previsti dall'articolo 8, comma 1, con provvedimento comunicato al richiedente entro i termini fissati dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

Art. 8

(Compiti delle Aziende sanitarie locali)

1. Le aziende sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, nel territorio di rispettiva competenza, effettuano accertamenti e controlli sull'idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, inclusi i procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nonché sull'idoneità sanitaria degli operatori addetti.

2. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune competente all'adozione dei provvedimenti di rilascio, sospensione e revoca dell'autorizzazione nonché all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 9.

Art. 9

(Sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 12 della l. 1/1990 sono irrogate dal comune competente per territorio, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti ad esso inviati dalla azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

Art. 10

(Adeguamento dei regolamenti comunali)

1. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano il regolamento previsto dalla legge regionale 12 dicembre 1989, n. 77 alla normativa contenuta nella l. 1/1990 e nella presente legge.

2. Gli esercizi già esistenti, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale, provvedono agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo, comunque non superiore a dodici mesi, fissato dal comune ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della l. 1/1990. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione è revocata.

Art. 11

(Disposizioni transitorie in materia di aggiornamento e riqualificazione professionale)

1. I soggetti di cui all'articolo 8, commi 4 e 7, della l. 1/1990 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di estetista sprovvisti dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 3 della l.1/1990, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione professionale, sono ammessi a frequentare, con le modalità stabilite da appositi bandi, corsi di aggiornamento o riqualificazione professionale istituiti dalla Regione nell'ambito dei programmi annuali di formazione professionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d).

2. A conclusione dei corsi di riqualificazione di cui all'articolo 8, comma 7 della l.1/1990, i partecipanti sono sottoposti ad una prova di esame teorico- pratico, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 della presente legge.

Art. 12

(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r.77/1989.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 dicembre 2001

STORACE

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2001, N.26

Riconoscimento della figura professionale unica di acconciatore e nuovo percorso formativo.

ART.1 (oggetto)

1- la presente legge disciplina il conseguimento della qualifica professionale di acconciatore, in cui sono ricomprese le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.161 come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n.1142 (disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini).

2- per acconciatore si intende colui che esercita un'attività, indifferentemente sull'uomo o sulla donna, comprendente tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, il taglio ed ogni altro servizio complementare o inerente, nonché le prestazioni di pedicure e manicure di carattere esclusivamente estetico con esclusione delle prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.

ART.2 (requisiti per l'esercizio dell'attività)

1- l'attività di acconciatore può essere esercitata da tutte le imprese individuali o in forma societaria, di persone o di capitali, i cui titolari o rappresentanti legali siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.2 della legge 161/1963 e successive modifiche e della qualifica professionale di acconciatore conseguita ai sensi della presente legge, nonché da coloro che prestano attività lavorativa nell'impresa.

ART.3 (percorso formativo)

1- ai fini del conseguimento della qualifica di acconciatore, sono previsti percorsi formativi articolati secondo gli ordinamenti didattici approvati dalla giunta regionale conformemente ai piani formativi annuali.

2- i corsi di cui al comma 1 sono svolti presso i centri regionali di formazione professionale (c.r.f.p.) o presso i centri di formazione professionali convezionati (c.f.p.) ovvero presso strutture professionali regolarmente autorizzate e riconosciute dalla regione LAZIO.

ART.4 (corsi di specializzazione)

1- i soggetti in possesso della qualifica professionale di acconciatore sono comunque tenuti a frequentare, ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, un corso di specializzazione articolato secondo gli ordinamenti didattici regionali.

ART.5 (sanzioni amministrative)

1 - chiunque eserciti l'attività di acconciatore senza la prevista autorizzazione, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione (516,46 euro) a lire cinque milioni (2582,28 euro).

2- in caso di recidiva l'importo di cui al comma 1 é raddoppiato. Nel caso di recidiva reiterata il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio ovvero la cessazione dell'attività.

3- i comuni esercitano le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni previste al comma 1.

4- per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24-11-1981, n.689 (modifiche al sistema penale) e, in quanto applicabili, quelle di cui alla legge 5-7-1994, n.30

5- in deroga a quanto previsto dalla l.r. 30/1994, le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni di cui al comma 1, sono introitate direttamente dai comuni.

ART.6 (norma transitoria).

1- Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di imprese artigiane che svolgono da almeno un triennio l'attività di barbiere possono ottenere il riconoscimento della qualifica professionale di acconciatore, a seguito di apposita istanza da presentare all'assessorato competente in materia di formazione professionale e previo superamento di un esame teorico-pratico da effettuarsi presso uno dei centri di cui all'articolo 3.

Comune di ALBANO LAZIALE

Superficie di 23.80 chilometri quadrati



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE
sett. III

SERVIZIO INTERESSATO
I e II -COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE-

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere ,parrucchiere per uomo e donna , estetista e mestieri affini.

Cap. _____ competere Residui

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgv. n.267 del 18.08.2000 . Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto :

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :

Il Responsabile
del Servizio
interessato

.....
.....
.....
.....

forovale

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Maria Laura Caselli)

Il Responsabile

Data 14/10/06

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :

L RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

.....
.....
.....

Cap..... comp. Resid. Imp.....
Cap..... comp. Resid. Imp.....
Cap..... comp. Resid. Imp.....
Cap..... comp. Resid. Imp.....

Data.....

Il Responsabile

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Raffaele Esposito

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Lucia Lanza Cariccio

LI' 03/03/05

Della suesesa deliberazione viene oggi iniziata la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to Oscar Moresco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio dal _____ al _____:

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima, nei termini di legge, non è stato presentato alcun reclamo.

Addi _____

IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI
F.to Dott.ssa Silvia De Angelis

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, li 03/03/05

L'incaricato

Lucia Lanza Cariccio *Oscar Moresco*





COMUNE DI ALBANO LAZIALE
PROVINCIA DI ROMA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 07.02.2005

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini.

L'anno duemilacinque, il giorno sette del mese di febbraio, in Albano Laziale, nell'aula consiliare del Comune, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Partecipa il Segretario generale Dott.ssa Lucia Lanza Cariccio.

Alle ore 19,58 il Presidente del Consiglio Raffaele Esposito assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano presenti n. 21 ed assenti n. 10 su n. 31 componenti assegnati ed in carica, e cioè:

			presenti	assenti
1) - MATTEI	MARCO	Sindaco	"	
2) - ESPOSITO	RAFFAELE	Presidente	"	
3) - GIORGI	ROMEO	Consigliere	"	
4) - SPACCATROSI	DARIO		"	
5) - LO PRESTI COSTANTINO	FRANCESCO			"
6) - FORTINI	PIERO		"	
7) - DI LAURO	ROBERTO		"	
8) - FERRARINI	MASSIMO		"	
9) - GINESTRA	FABIO		"	
10) - CASANO	DIEGO SALVATORE		"	
11) - ANTONELLI	FRANCO		"	
12) - CASCELLA	GIOVAMBATTISTA		"	
13) - PROSPERI	ANGELO			"
14) - SANTARELLI	ARISTIDE		"	
15) - SANTELLI	SIMONA SAMANTHA		"	
16) - MOSCONI	GIANNI		"	
17) - FRAPPELLI	DANIELE			"
18) - CECI	LUIGI			"
19) - DI STEFANO	CECILIA			"
20) - DE SANTIS	LUIGI		"	
21) - SCALCHI	ADA		"	
22) - TOTI	MANLIO			"
23) - BORELLI	MASSIMILIANO			"
24) - ANTONACCI	STEFANO		"	
25) - DI GIUSEPPE	NICOLA			"
26) - VENDITTI	ADRIANO		"	
27) - ROVERE	VINCENZO			"
28) - SEGRELLA	EDMONDO		"	
29) - SANNIBALE	MAURIZIO		"	
30) - MARINI	NICOLA			"
31) - DI FAZIO	FAUSTO		"	

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Casano, Sannibale, Scalchi.

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 22 assenti n. 9** (Lo Presti Costantino, Frappelli, Ceci, Di Stefano, Toti, Borelli, Di Giuseppe, Rovere, Marini).

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Marco Silvestroni, Giuliano Ippoliti, Matteo Mauro Orciuoli, Fabio De Marco, Fulvio Lupi, Carlo Tanni, Eleonora Borgiani.

Il Presidente legge l'oggetto del punto all'o.d.g. e cioè: *Approvazione regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini.*

Segue, agli atti, l'intervento dell'assessore Tanni, e del consigliere Antonacci.

Sopraggiunge, nel frattempo, il consigliere Ceci: presenti n. 23, assenti n. 8.

Seguono, agli atti, i seguenti interventi: dei consiglieri Venditti, Di Fazio, Scalchi, dell'Assessore Tanni, dei consiglieri Prosperi, Csano, Cascella, Borelli.

Sopraggiungono, nel frattempo, i consiglieri Borelli, Lo Presti Costantino e Marini, mentre si allontanano i consiglieri Fortini e Ferrarini: presenti n. 24, assenti n. 7.

Il Presidente del Consiglio mette in votazione l'istanza del consigliere Cascella, come sopra esposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 14 febbraio 1963 n. 161 relativa alla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini;

Vista la legge 23 dicembre 1970 n.1142 riguardante le modifiche alla Legge 14 febbraio 1963 n.161;

Vista la Legge 4 gennaio 1990 n.1 sulla disciplina dell'attività di estetista;

Vista la L.R. 20 novembre 2001 ,n.26 sul riconoscimento della figura professionale unica di acconciatore e nuovo percorso formativo;

Vista la L.R. 13 dicembre 2001 ,n.33 sulle norme in materia di attività di estetista;

Vista la legge 8 agosto 1985 , n.443 "legge quadro sull'artigianato";

Visto il precedente regolamento sulla disciplina delle attività di barbiere ed affini, approvato con deliberazione del C.C. n.39 del 09-05-1995, successivamente modificato ed approvato con deliberazione del C.C. n.86 del 20-12-2000;

Ritenuto necessario per rispondere alle attuali esigenze dei cittadini, adottare il nuovo regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere , parrucchiere per uomo e donna , estetista e mestieri affini, redatto dallo studio Bellot con sede a Roma, Via Del Fontanile Arenato n.66;